

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3353

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, LA LOGGIA, ASCIUTTI, BALDINI, BATTAGLIA, BERTONI, BESOSTRI, BETTAMIO, BUCCI, BUCCIERO, CALLEGARO, CARUSO Antonino, CIRAMI, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, CORTELLONI, D’ALÌ, DE ANNA, FILOGRANA, GRECO, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MELONI, MILIO, MUNDI, PETTINATO, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS e VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1998

---

Adeguamento della normativa civilistica conseguentemente all’abrogazione dell’articolo 17 del codice civile

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13, comma 1, della legge n. 127 del 1997 ha abrogato l'articolo 17 del codice civile, che disponeva: «La persona giuridica non può acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, o eredità, nè conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto». È indubbio che tale abrogazione ha liberato l'ordinamento da una disciplina che risentiva fortemente dell'influenza, di stampo illuministico ed antifeudale, della legislazione rivoluzionaria, prima, e napoleonica poi; tale influenza determinò l'introduzione nell'ordinamento di strumenti normativi che non consentissero il risorgere di quel fenomeno della «manomorta» ecclesiastica e nobiliare che non solo esprimeva, quasi simbolicamente, l'anima stessa dell'*ancien régime* ma confliggeva in modo insanabile con le esigenze di circolazione della ricchezza e di certezza del diritto, tanto forti e pressanti nel sistema borghese che si era sostituito a quello feudale in campo economico ma che non riusciva ad affermarsi in campo politico e legislativo.

Molte altre disposizioni disseminate nello stesso codice fanno riferimento alle autorizzazioni che la cancellazione dell'articolo 17 rende ormai non più necessarie (più specificamente, gli articoli 473, 600, 782 e 786 del codice civile, nonchè gli articoli 5, 6 e 7 delle disposizioni di attuazione dello stesso) per cui si sono determinate sia l'abrogazione tacita di alcune norme sia la necessità di riformulare alcune disposizioni dello stesso codice.

La coerenza interna della normativa codicistica e la sua rilevanza di guida interpretativa in vasti settori dell'ordinamento, impongono, più che per altri testi legislativi,

la necessità di riscrivere le disposizioni comunque interessate dalla abrogazione dell'articolo di cui sopra; pertanto, si ritiene opportuno presentare il presente disegno di legge che ha il fine di attuare tale adeguamento, con valore di interpretazione autentica.

L'articolo 1 riformula l'articolo 473 del codice civile, relativo all'accettazione di eredità da parte delle persone giuridiche, sopprimendo l'ultimo periodo che prevede la necessità dell'autorizzazione prevista dall'ormai abrogato articolo 17.

L'articolo 2 riscrive l'articolo 600 del codice civile, limitando l'applicazione della norma (diretta a regolamentare la sorte dei lasciti testamentari in pendenza della procedura di riconoscimento) alla sola ipotesi di lascito testamentario a favore di una fondazione non ancora in essere, in attesa quindi di riconoscimento (per acquistare la personalità giuridica), ipotesi questa che potrebbe riguardare sia una fondazione istituita con lo stesso testamento sia una fondazione costituita per altro titolo ma non ancora riconosciuta; occorre far presente che mentre le associazioni, ancorchè non riconosciute, sono «soggetti di diritto» o, comunque, centri di imputazione di rapporti giuridici, e quindi possono compiere atti di acquisto di beni e diritti, le fondazioni non riconosciute non rappresentano un centro di interessi cui imputare diritti ed obbligazioni, per cui permane l'esigenza di regolamentare la situazione che si determina *medio tempore*, cioè in attesa di riconoscimento.

La riformulazione dell'articolo 600 comporta l'esclusione dall'applicazione della norma delle associazioni non riconosciute (tra le quali sono comprese anche quelle in attesa di riconoscimento) che, potendo accettare il lascito senza ulteriori formalità,

non richiedono più una speciale disciplina in ordine alla situazione determinata dalla «pendenza dell'acquisto», mentre conserva tale disciplina per il caso di fondazioni non ancora riconosciute, per le quali permane l'esigenza suaccennata.

L'articolo 3 propone l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 782, resa necessaria per adeguare la norma all'intervenuta abrogazione dell'articolo 17 in quanto disciplina il regime giuridico delle donazioni fatte a persone giuridiche in attesa di autorizzazione.

L'articolo 4 riscrive l'articolo 786 del codice civile, relativo a donazione fatta a favore di ente non riconosciuto: ipotesi, questa, ormai da limitare, come detto *sub* articolo 2, alle sole fondazioni non ricono-

sciute. Occorre peraltro recuperare la disciplina dettata dall'articolo 782, ultimo comma, per le persone giuridiche (da intendersi abrogata), per farne espressa applicazione alla sola ipotesi dell'articolo 786, cioè alle sole fondazioni non riconosciute, considerato che solo per queste sussistono quelle esigenze di disciplina della situazione *in itinere* che non può invece più ipotizzarsi per le associazioni non riconosciute.

L'articolo 5 abroga gli articoli 5, 6 e 7 delle disposizioni di attuazione del codice civile non più necessari dopo l'abrogazione delle norme sostanziali cui gli articoli stessi sono collegati.

L'articolo 6 attribuisce valore interpretativo alle norme di cui al disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (*Eredità devolute a persone giuridiche*). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario.

Questo articolo non si applica alle società».

## Art. 2.

1. L'articolo 600 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 600. - (*Fondazioni non riconosciute*). - Le disposizioni a favore di una fondazione non ancora riconosciuta non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando la fondazione non è riconosciuta possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi».

## Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 782 del codice civile è abrogato.

## Art. 4.

1. L'articolo 786 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 786. - (*Donazione a fondazione non riconosciuta*). - La donazione a favore di una fondazione non ancora riconosciuta

non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. Il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata l'istanza. Trascorso un anno dalla notificazione senza che il riconoscimento sia stato concesso, la dichiarazione può essere revocata.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario».

#### Art. 5.

1. Gli articoli 5, 6 e 7 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono abrogati.

#### Art. 6.

1. Agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge è attribuito il valore di norme di interpretazione autentica.





